



N.62 del 07-07-2020

**Comune di GABICCE MARE
Prov. di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. Art. 30-ter del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019. Modalità applicative.

L'anno duemilaventi il mese di luglio il giorno sette alle ore 12:30 nella Sede Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta con la presenza dei Signori:

Pascuzzi Domenico	SINDACO	P
GIROLOMONI MARILA	ASSESS -VICESINDACO	P
TAGLIABRACCI AROLDO	ASSESSORE	P
FABBRI ROBERTA	ASSESSORE	P
REGGIANI ROBERTO	ASSESSORE	P

(P = Presente; A= Assente)

presenti N. 5

Assume la presidenza il Sig. Pascuzzi Domenico.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. Ricci Sandro, anche con funzioni di verbalizzante.

Sono presenti, invitati, i Sigg.:

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

Vista la seguente proposta di deliberazione di Giunta comunale presentata dal Sindaco Pascuzzi Domenico:

Visto l'art. 30-ter del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, coordinato con la Legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019 rubricato "Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi", secondo il quale:

"1. Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

5. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.

6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con

una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo.

7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui am-

pliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma 6. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.

10. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.”

Dato atto che la norma sopra riportata prevede che le agevolazioni ivi individuate consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene la riapertura o l'ampliamento degli esercizi ivi elencati e per i tre anni successivi e stabilisce che la misura del contributo erogabile è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente versati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta, fino al 100%

dell'importo;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere a determinare la misura delle agevolazioni erogabili nell'anno di riapertura e di ampliamento e per i tre anni successivi alle attività economiche in possesso dei requisiti elencati nella disposizione citata, secondo le seguenti modalità:

- a) In caso di riapertura il contributo erogabile è pari a:
 - 70% del tributo per l'imposta municipal propria (IMU)
 - 70% della tassa sui rifiuti (TARI)
 - 70% del tributo per l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
 - 70% della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

- b) In caso di ampliamento il contributo erogabile è pari a:
 - 40% del tributo per l'imposta municipal propria (IMU)
 - 40% della tassa sui rifiuti (TARI)
 - 40% del tributo per l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
 - 40% della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

- c) Nel caso in cui, terminata l'attribuzione delle quote di contributo a favore dei richiedenti con le modalità di cui ai punti precedenti, residuassero ulteriore risorse del fondo ancora disponibili, si provvederà alla ulteriore distribuzione delle quote in misura proporzionale a quanto già riconosciuto a favore dei medesimi.

Dato atto, altresì, che la norma prevede che i soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare richiesta al Comune nel quale è situato l'esercizio dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, redatta su apposito modello e corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti;

Dato atto, inoltre, che per il solo anno 2020 il termine massimo per la presentazione delle domande al Comune è stabilito al 30 settembre 2020, come prorogato con il Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito in Legge 28 febbraio 2020, n. 8, cosiddetto decreto "Milleproroghe";

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del modulo di domanda, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

Ritenuto inoltre opportuno, di stabilire la seguente procedura ai fini dell'erogazione dei contributi: il servizio tributi provvederà alla determinazione ed alla liquidazione del contributo spettante, successivamente ai controlli sull'autocertificazione presentata e sul regolare avvio e mantenimento dell'attività effettuati dal servizio Suap – Attività economiche;

Dato atto che si provvederà all'iscrizione in bilancio, sia nella parte relativa alle spese che nella parte dedicata alle entrate, di un importo indicativo, che verrà eventualmente adeguato a valere sulle risorse stanziare annualmente con Decreto del Ministero dell'Interno;

Dato atto, altresì, che si provvederà all'erogazione del contributo

successivamente alla all'assegnazione al comune della corrispondente somma da parte dei Ministeri competenti e che l'erogazione dei contributi è comunque subordinata al mantenimento in vigore della normativa statale e dell'effettiva disponibilità delle specifiche risorse stanziare dal Governo;

Ritenuto necessario dare comunicazione di quanto previsto dall'art. 30-ter del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019 e rubricato "*Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi*" e recepito nel presente atto, tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Gabicce Mare;

Dato atto dell'espressione dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1) Di approvare le premesse di cui al presente atto che si intendono qui integralmente richiamate;

2) Di prendere atto dell'art. 30-ter del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, coordinato con la Legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019 rubricato "*Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi*", citato in premessa;

3) Di procedere all'approvazione del modulo di domanda, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**allegato A**);

4) Di determinare la misura delle agevolazioni erogabili nell'anno di riapertura e di ampliamento e per i tre anni successivi alle attività economiche in possesso dei requisiti elencati nella disposizione citata, secondo le seguenti modalità:

- a) In caso di riapertura il contributo erogabile è pari a:
- 70% del tributo per l'imposta municipal propria (IMU)
 - 70% della tassa sui rifiuti (TARI)
 - 70% del tributo per l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
 - 70% della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

- b) In caso di ampliamento il contributo erogabile è pari a:
- 40% del tributo per l'imposta municipal propria (IMU)
 - 40% della tassa sui rifiuti (TARI)
 - 40% del tributo per l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
 - 40% della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

c) Nel caso in cui, terminata l'attribuzione delle quote di contributo a favore dei richiedenti con le modalità di cui ai punti precedenti, residuassero ulteriore risorse del fondo ancora disponibili, si provvederà alla ulteriore distribuzione delle quote in misura proporzionale a quanto già riconosciuto a favore dei medesimi.

5) Di approvare il modulo di domanda, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. A);

6) Di dare atto che si provvederà all'iscrizione in bilancio, sia nella parte relativa alle spese che nella parte dedicata alle entrate, di un importo indicativo, che verrà eventualmente adeguato a valere sulle risorse stanziare annualmente con Decreto del Ministero dell'Interno;

7) Di stabilire, ai fini dell'erogazione dei contributi, la seguente procedura: il servizio tributi provvederà alla determinazione ed alla liquidazione del contributo spettante, successivamente ai controlli sull'autocertificazione presentata e sul regolare avvio e mantenimento dell'attività effettuati dal servizio Suap – Attività economiche;

8) Di provvedere all'erogazione del contributo successivamente all'assegnazione al Comune della corrispondente somma da parte dei Ministeri competenti, erogazione che è comunque subordinata al mantenimento in vigore della normativa statale e dell'effettiva disponibilità delle specifiche risorse stanziare dal Governo;

9) Di dare comunicazione di quanto previsto dall'art. 30-ter del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, coordinato con la Legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019 rubricato "Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi" e recepito nel presente atto, tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Gabicce Mare.

Si richiede di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, in relazione all'approssimarsi del periodo entro il quale saranno ricevibili le istanze.

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- a) Responsabile Servizio interessato Magnani Nazario
in data 03-07-2020, Favorevole
- b) Responsabile di Ragioneria Magnani Nazario,
in data 03-07-2020 , Favorevole;

CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione;

LA GIUNTA

per consentire gli adempimenti successivi

DICHIARA

con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Pascuzzi Domenico

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.Ricci Sandro

SI ATTESTA che la presente deliberazione, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi.

Gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione.

La presente deliberazione divverà esecutiva il _____ trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e viene trasmessa in data odierna per le procedure attuative, ai seguenti servizi: _____

S | La presente deliberazione è immediatamente eseguibile

Gabicce Mare,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.Ricci Sandro

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Gabicce Mare li,

IL FUNZIONARIO Incaricato
